

Workshop CRS Amplifon, Roma 30 settembre 2011

“ACUSTICA AMBIENTALE E DISAGIO NEI LUOGHI DI VITA, UNA EMERGENZA SOCIALE: IMPLICAZIONI COMUNICAZIONALI, AUDIOLOGICHE, NORMATIVE, ARCHITETTONICHE E TECNICO-INGEGNERISTICHE”.

MATTIA G. Mario,
Libero professionista, fisico specialista in acustica,
Prof. a c. Facoltà di Medicina, Università di Roma Tor Vergata,
Presidente EuroAcustici.

“La figura del consulente tecnico d’ufficio del Tribunale, del consulente di parte e del tecnico competente in acustica ambientale in rapporto alla percezione del rumore.

Diverse competenze tecnico-giuridici sulla valutazione del superamento della “normale tollerabilità” e dell’accettabilità delle immissioni di rumore.”

Premesse

Il rumore che invade il nostro spazio vitale diventa insopportabile, stressogeno e causa di molti disturbi e malattie anche molto gravi.

Il rumore, quando soggettivamente accettato, è percepito tollerabile e non provoca disturbo o reazioni stressogene.

Per contenere l’inquinamento acustico sono state promulgate la Legge quadro su rumore n. 447/95, decreti applicativi e le relative leggi regionali che impongono alla Pubblica Amministrazione la richiesta di una Valutazione d’Impatto Acustico effettuata da un **“Tecnico Competente in Acustica Ambientale”** iscritto in un elenco regionale per poter rilasciare l’autorizzazione amministrativa all’esercizio di qualunque attività potenzialmente rumorosa.

Vedi: www.bruel-ac.com/nullaosta.htm e www.euroacustici.org/regioni.html

Il cittadino che percepisce un’immissione acustica intollerabile, se non riesce a risolvere bonariamente il contenzioso, può solo intraprendere un’azione legale basata sull’articolo 844 del Codice Civile con l’assistenza professionale di un tecnico specialista in acustica in grado di eseguire un’idonea perizia a verifica del superamento dei limiti di “normale tollerabilità”.

Esiste una grande confusione sulle diverse competenze delle figure menzionate: in particolare nella valutazione del “disturbo acustico” può capitare che i tecnici applichino metodologie e criteri di misura ERRATE e non idonee alle valutazioni richieste.

Molti malintesi nascono dalla errata conoscenza delle funzioni attribuite dalla legge al **“tecnico competente in acustica ambientale”** che deve agire nell’ambito del diritto amministrativo per valutare se il rumore è **“accettabile”** rispetto alle valutazioni in ambito privatistico, civilistico o penale per la ricerca del superamento della **“normale tollerabilità”**.

Le funzioni del “tecnico competente in acustica ambientale”

Il **“tecnico competente in acustica ambientale”** (TCAA) nasce in base all’art. 2, comma 6, della legge quadro sul rumore, n. 445 del 1995 e decreti applicativi.

Il TCAA, iscritto obbligatoriamente in un elenco regionale, può svolgere la sua attività professionale su tutto il territorio nazionale per eseguire precisi compiti tecnico-amministrativi.

N.B. **NON è richiesta la qualifica di TCAA** per svolgere tutte le attività professionali relative all’acustica che non abbiano un fine autorizzativo amministrativo previsto dalla legge 447/95 e dalle relative Leggi Regionali.

Principi di diritto.

Nel **diritto privatistico** (Codice Civile art. 844 **“normale tollerabilità”**, Libro III, della proprietà e Penale art. 654 **“disturbo della quiete pubblica”**, Libro III, Titolo I, delle contravvenzioni di polizia) si vuol valutare se le emissioni inquinanti (rumori, odori, scuotimenti, ecc.) rientrano o no nei limiti di **“tollerabilità”**.

La tollerabilità è valutata, sia dal punto di vista medico neuro sensoriale che giuridicamente, sulla base della **“percettibilità”** soggettiva: se l’emissione è chiaramente percettibile, diventa **“intollerabile”**, se si confonde con i fenomeni ambientali tanto da non potersi chiaramente distinguersi, l’emissione è TOLLERABILE.

Alla netta percezione della emissione si associa quindi il concetto di **“superamento della normale tollerabilità”** con effetti sul **“normale godimento della proprietà”** e sulla **salute** con **“effetti stressogeni e disturbi neuro - fisiologici”** (art. 32 della Costituzione).

Per certe forme d’inquinamento, per esempio gli odori, si utilizza esclusivamente la valutazione **“soggettiva”** percettiva.

In questi ultimi anni si è **“cercato di oggettivare”** il livello di emissione del rumore e degli scuotimenti (vibrazioni), con misure strumentali (fonometriche e vibrometriche) e con l’introduzione del concetto di valore di rumore di **“fondo”** comparato con il livello

immesso contestualmente misurato.

La giurisprudenza, che NON è LEGGE, ci illustra molti criteri metrologici utilizzati dai consulenti del tribunale e riferiti nelle sentenze dei Giudici:

Uno dei criteri più seguiti per oggettivare quanto percepito si basa sull'incremento del livello di rumore ponderato A o spettrale del rumore **immesso** comparato con il livello statistico L95% chiamato "**rumore di fondo**", con una metodologia di misura derivata parzialmente da norme amministrative o pubblicistiche. Tali metodologie pubblicistiche possono essere impropriamente applicate nella valutazione della "normale tollerabilità": un rilievo fonometrico effettuato in centro stanza a 1,6 m d'altezza non evidenzia il disturbo percepito a letto, con la testa sul cuscino, a 0,60 m d'altezza. I livelli di rumore possono essere molto diversi, tanto che il soggetto disturbato, alzandosi dal letto e mettendosi in piedi, riscontra una situazione di normalità.

La legge nel diritto privatistico (Codice Civile e Penale) non prevede criteri od obblighi metrologici, non impone l'applicazione di norme nazionali od internazionali: si basa esclusivamente sulla percezione dei soggetti disturbati e sulla verifica e conferma della percezione ben distinguibile della immissione da parte del consulente del Tribunale "in scienza e coscienza".

Nel **diritto pubblicistico** la metodologia di valutazione è totalmente diversa ed affidata esclusivamente ai Tecnici competenti in acustica ambientale iscritti in un elenco regionale.

Le norme pubblicistiche si applicano alla Pubblica Amministrazione (Stato, Regioni, Comuni, ...) e ne regolano le funzioni.

La legge quadro sul rumore n. 447/95, con i decreti delegati, impone compiti istituzionali e regole di controllo sulle imprese e sulle attività con sorgenti di rumore (aeroporti, complessi industriali, strade, ferrovie, fino alle piccole attività artigianali): **la finalità di queste norme è la concessione delle autorizzazioni amministrative da parte della P.A. con la valutazione del rispetto dei limiti di "accettabilità" e non di "tollerabilità".**

Queste norme **non** hanno un indirizzo di "tutela della salute" o di salvaguardia dei diritti dei singoli, ma hanno valenza socio - economica e politica, infatti, impongono criteri di valutazione sulla "**accettabilità**" delle immissioni: superando questi limiti si rischia una reazione pubblica inaccettabile ai fini della gestione del territorio.

Per un atto amministrativo, le regole, le procedure e le metodologie di misura per la

valutazione dei limiti, assoluti e relativi (**criterio differenziale**) DEVONO NECESSARIAMENTE essere fissati da norme e decreti precisi.

Questo porta facilmente ad un'incomprensione ed interferenza fra il diritto privatistico e quello pubblicistico.

Per la predisposizione di queste regole metrologiche normate, i consulenti ed i periti applicano, a volte, anche in buona fede, i criteri di "accettabilità" (criterio differenziale) nelle valutazioni di "tollerabilità" (criterio comparativo).

Il Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) e suoi compiti.

Il Giudice può farsi assistere da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica.

Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce, in udienza ed in camera di consiglio, i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli artt. 194 e seg. e 441 c.p.c.

Il consulente tecnico d'ufficio assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore, compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all'art. 62.

Il CTU mette a verbale le note dei consulenti tecnici di parte (CTP) e ne prendere atto ma decide cosa fare esclusivamente sulla base delle sue personali valutazioni.

Il CTU ha l'obbligo di rispondere "in scienza e coscienza" ai quesiti posti dal Giudice senza interferenze o pressioni delle parti o dei CTP, ma anche con attenta analisi delle valutazioni degli stessi suoi ausiliari scelti per i rilievi strumentali, con l'esplicita richiesta di applicare il criterio metrologico corretto.

Il CTU ha il dovere di portare a termine tutte le indagini ritenute utili alla risposta dei quesiti del Giudice ed è, e deve essere, in grado di agire liberamente in modo "*super partes*".

Quando il Giudice pone un doppio quesito, uno sulla base del diritto privatistico (tollerabilità) e l'altro sul diritto pubblicistico (accettabilità), il CTU ha il dovere di distinguere nettamente le due metodologie e le relative procedure di valutazione, con chiara indicazione delle due risposte secondo i due criteri.

Compiti dei Consulenti Tecnici di Parte (CTP).

I CTP nominati iscritti agli atti partecipano alle perizie del CTU nel "contraddittorio", possono mettere a verbale qualsiasi comunicazione (sotto la loro personale responsabilità), ma non possono interferire con le scelte, le decisioni e l'attività peritale

del CTU.

Dichiarazioni di carattere giuridico possono essere verbalizzate ma non sono di competenza tecnica del CTU: sarà lo stesso Giudice (e gli avvocati) a valutare quanto comunicato in verbale dai CTP in rapporto alla Causa per la conseguente sentenza.

Il Giudice può chiedere chiaramente solo una valutazione civilistica sulla “tollerabilità” delle immissioni e non sulla loro “accettabilità”.

Sarà comunque sempre l’Ill.mo sig. Giudice a valutare le risposte del CTU **“tenendo conto delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà”**, oltre che sul **“normale godimento della proprietà”** e sulla **salute** con **“effetti stressogeni e disturbi neuro - fisiologici”** della parte ricorrente (art. 32 della Costituzione)

© Mario Mattia